



FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

COMITATO ITALIANO UFFICIALI di GARA

Presidente Federale F.I.H. n°225 del 8.01.2019

Giunta Nazionale CONI n° 52 del 26.02.2019



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 52

del 26 FEB. 2019

Oggetto: **Federazione Italiana Hockey:** approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Comitato Italiano Ufficiali di Gara, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

D2

Conoscenza:

Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

Deliberazione n.

52

Riunione del

26 FEB. 2019

VISTO lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Hockey;

VISTA la nota Prot. S-56 dell'8 gennaio 2019, con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Comitato Italiano Ufficiali di Gara, deliberato in data 11 ottobre 2018 con provvedimento del Presidente Federale n. 206 ed a seguito dei rilievi del CONI, emendato dallo stesso Presidente con deliberazione n. 225 dell'8 gennaio 2019 giusta delega conferita allo stesso dal Consiglio Federale;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del testo del Regolamento Comitato Italiano Ufficiali di Gara della Federazione Italiana Hockey, deliberato in data 11 ottobre 2018 con provvedimento del Presidente Federale n. 206 ed a seguito dei rilievi del CONI, emendato dallo stesso Presidente con deliberazione n. 225 dell'8 gennaio 2019 giusta delega conferita allo stesso Consiglio Federale.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante e dovrà essere sottoposto a ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio Federale, dandone immediata comunicazione al CONI.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Melegò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, **21 FEB. 2019**

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana Hockey: approvazione ai fini sportivi del Regolamento Comitato Italiano Ufficiali di Gara ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Hockey, con nota Prot. S-56 dell'8 gennaio 2019, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Comitato Italiano Ufficiali di Gara, deliberato in data 11 ottobre 2018 con provvedimento del Presidente Federale n. 206 ed a seguito dei rilievi del CONI, emendato dallo stesso Presidente con deliberazione n. 225 dell'8 gennaio 2019 giusta delega conferita allo stesso dal Consiglio Federale.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica in occasione della prima riunione utile del Consiglio Federale, dandone immediata comunicazione al CONI.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



Federazione Italiana Hockey

REGOLAMENTO COMITATO ITALIANO UFFICIALI DI GARA - art. 9 comma 1 lett. h), art. 49 comma 1 lettera g) dello Statuto -

(Parte I)

REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE ARBITRI

(Parte II)

REGOLAMENTO ALTRI UFFICIALI DI GARA (Art. 18 comma 3 del Regolamento Organico)

*Referente Tecnico Arbitri
Delegato Tecnico di Campo
Commissario di Gara
Cronometrista*



Deliberato dal Presidente Federale in data 8.01.2019 con provvedimento n°225

Sommario

Preambolo.....	3
Art. 1 Comitato Nazionale Arbitri: Definizione – Attribuzioni - Funzioni	3
Art. 2 Referente Federale del CNA	3
Art. 3 Funzioni del Referente Federale	4
Art. 4 Organi del CNA	4
Art. 5 Comitato Nazionale Arbitri (CNA).....	4
Art. 6 Compiti del Comitato Nazionale Arbitri.....	5
Art. 7 Delegazioni Territoriali	5
Art. 8 Fiduciari di Area	6
Art. 9 Inquadramento nelle qualifiche Arbitrali	6
Art. 10 Attività e Struttura Arbitrale	7
Art. 11 Arbitri Effettivi.....	7
Art. 12 Arbitri Complementari	8
Art. 13 Arbitri Ausiliari.....	8
Art. 14 Arbitri Societari di Livello 1	9
Art. 15 Arbitri Societari di Livello 2	9
Art. 16 Arbitri Benemeriti	10
Art. 17 Doveri degli Arbitri.....	10
Art. 18 Tesseramento.....	11
Art. 19 Diritti degli Arbitri	11
Art. 20 Perdita della Qualifica di Arbitro	11
Art. 21 Referente Tecnico Arbitrale, l'Umpire Manager	12
Art. 22 Delegato Tecnico di Campo	13
Art. 23 Commissario di Gara.....	13
Art. 24 Cronometrista.....	13
Art. 25 Norma Finale.....	13

REGOLAMENTO DEL COMITATO ITALIANO UFFICIALI DI GARA

Preambolo

1. Gli Ufficiali di Gara della FIH comprendono gli Arbitri, i Referenti Tecnici Arbitri, i Delegati Tecnici di Campo, i Commissari di Gara, i Cronometristi, gli Umpire Manager, i compiti dei quali sono indicati nel presente Regolamento.
2. L'Arbitro svolge una funzione determinante nelle competizioni sportive, che devono effettuarsi nel rispetto del Regolamento di gioco, secondo i principi di lealtà e correttezza sportiva, di tutti i partecipanti presenti nel recinto di gioco.
3. L'Arbitro nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, sia nazionali che internazionali, deve dirigere le competizioni con le primarie finalità di proteggere le qualità psico-fisiche degli atleti e delle atlete, giudicando con equità sportiva per permettere di esaltare e tutelare le reali capacità tecniche e di gioco delle squadre in campo.

REGOLAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE ARBITRI (CNA) (Parte I)

Art. 1 Comitato Nazionale Arbitri: Definizione – Attribuzioni - Funzioni

1. Il Comitato Nazionale Arbitri (CNA) costituisce un settore organico della Federazione Italiana Hockey (FIH) che provvede secondo le direttive generali impartite dal Consiglio Federale (C.F.) al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione degli arbitri tesserati con la FIH.
2. Gli Arbitri, nella qualifica tecnica loro attribuita e con i compiti specifici ad essa corrispondenti, partecipano alle manifestazioni agonistiche indette o controllate dalla Federazione Italiana Hockey, da altre Federazioni Nazionali e Federazioni Continentali affiliate alla Federazione Internazionale Hockey.
3. Gli Arbitri sono regolati all'art. 49 comma 1 lett. g) dello Statuto compresi nella categoria Ufficiali di Gara, e all'art. 18 comma 3, art. 76 comma 2 lettera a), art. 77 e art. 85 del Regolamento Organico.

Art. 2 Referente Federale del CNA

1. Il Referente Federale è nominato dal Consiglio Federale per la durata di quattro anni e cessa allo scadere del quadriennio olimpico.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Referente Federale vengono svolte dal Presidente Federale o da un suo delegato.



Art. 3 Funzioni del Referente Federale

1. Al Referente federale, secondo le indicazioni di cui all'art. 85 del Regolamento Organico sono affidate le seguenti funzioni:
 - a) attività di collegamento tra il C.F. ed il CNA;
 - b) controllo attività del CNA e controllo del budget annuale, per assicurare il miglior funzionamento del Settore;
 - c) propone al C.F. i nominativi dei membri del CNA e del Presidente del Comitato;
 - d) propone al C.F. i nominativi dei Fiduciari di Area, su segnalazione del CNA;
 - e) propone al C.F. il programma annuale del CNA;
 - f) propone al C.F., su indicazione del CNA i nominativi degli arbitri, per la nomina a "Benemeriti";
 - g) propone al Consiglio Federale la sospensione e l'eventuale commissariamento dei titolari degli Organi Territoriali del settore, per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, verificate dal CNA.

Art. 4 Organi del CNA

1. Il Comitato Nazionale Arbitri è costituito da:
 - a) Presidente – Referente Tecnico;
 - b) Comitato Nazionale Arbitri (CNA);
 - c) Delegazioni Territoriali: Fiduciario di Area.

Art. 5 Comitato Nazionale Arbitri (CNA)

1. Il Comitato è composto dal Presidente che lo presiede e da quattro membri, dei quali almeno uno con funzione di Designatore Arbitrale.
2. Il Presidente e gli altri membri del Comitato sono proposti dal Referente federale Arbitri e nominati dal C.F. Restano in carica per quattro anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Presidente e di almeno due componenti del Comitato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
4. Il Comitato può avvalersi della collaborazione di elementi qualificati ed esperti per l'assolvimento di compiti ed incarichi specifici, che dovranno essere autorizzati dal C.F., su proposta del Referente federale Arbitri.
5. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato senza diritto di voto, tesserati addetti ad altri incarichi per la trattazione di argomenti specifici.
6. I componenti del Comitato già tesserati come arbitri, non possono svolgere attività arbitrale per la durata dell'incarico, salvo deroga concessa dal C.F. su espressa richiesta da parte del singolo componente del Comitato.
7. In caso di dimissioni di un componente del CNA, tutti gli altri membri restano in carica, fino a Delibera del Consiglio Federale che provvederà alla sua sostituzione su proposta del Referente federale; l'incarico affidato al componente dimissionario, sarà temporaneamente affidato ad altro membro.

Art. 6 Compiti del Comitato Nazionale Arbitri

1. Il Comitato ha le seguenti competenze:
 - a) gestione e coordinamento dell'attività arbitrale centrale e delle Delegazioni Territoriali;
 - b) formazione degli Arbitri e loro aggiornamento;
 - c) designazione degli Arbitri e dei Referenti Tecnici per le gare nazionali;
 - d) organizzazione delle trasferte degli Arbitri designati e autorizzazione al pagamento delle relative spese;
 - e) altre competenze ritenute funzionali allo sviluppo del settore.
2. Nella prima riunione d'inizio mandato, il Comitato attribuisce al proprio interno le competenze di ogni membro, indicate al comma 1. Possono essere attribuite una o più competenze ad ogni singolo membro. Al Presidente, in ogni caso, spettano la gestione e il coordinamento dell'attività dei componenti del Comitato.
3. Il Presidente è il Responsabile Tecnico dell'attività del Comitato nei confronti del C.F. e del Referente federale Arbitri. In caso di assenza o impedimento temporaneo di un membro del Comitato le sue competenze vengono svolte dal Presidente.
4. Il Comitato collegialmente provvede inoltre a:
 - a) indirizzare l'attività secondo l'orientamento generale e le indicazioni del C.F.;
 - b) esaminare la posizione dei singoli Arbitri in ordine al loro inquadramento e provvedere ad effettuare i passaggi di categoria, avvalendosi del riscontro delle relazioni dei Referenti Tecnici e dei dati forniti dai Fiduciari di Area;
 - c) compilare, prima dell'inizio dell'anno sportivo, gli elenchi degli Arbitri ritenuti idonei alla direzione delle gare dei campionati a composizione numerica limitata;
 - d) stabilire la lista dei nominativi degli Arbitri ritenuti idonei ad arbitrare gare internazionali e comunicare gli stessi al Consiglio Federale attraverso il Referente federale Arbitri;
 - e) esaminare e prendere atto della richiesta di dimissioni;
 - f) esaminare e decidere in merito alle richieste di congedo superiore a due mesi;
 - g) dichiarare, nei casi previsti, la decadenza dei tesserati del settore;
 - h) proporre al C.F. la nomina di un Componente del CNA nel ruolo di Funzionario Delegato per il pagamento dei rimborsi spese arbitrali;
 - i) deliberare su ogni altra questione ai fini del migliore funzionamento del settore ed assolvere ai compiti deliberati dal C.F.;
 - l) segnalare agli Organi di Giustizia competenti le eventuali infrazioni o violazioni dei Regolamenti federali da parte degli Arbitri.

Art. 7 Delegazioni Territoriali

1. Il Comitato è territorialmente organizzato in Delegazioni di Area di cui fanno parte i tesserati del settore, secondo le rispettive residenze.
2. Le Delegazioni di Area sono rette da un Fiduciario.
3. La nomina del Fiduciario di Area è deliberata dal Consiglio Federale su proposta del Comitato attraverso il Referente federale Arbitri.
4. Il Fiduciario di Area dura in carica quattro anni fino allo scadere del quadriennio olimpico.

Art. 8 Fiduciari di Area

1. I Fiduciari di Area devono risiedere nel territorio di loro competenza e sono scelti fra i tesserati della FIH.
2. Ai Fiduciari di Area compete:
 - a) organizzare, dirigere, controllare tutta l'attività della Delegazione;
 - b) convocare e presiedere le riunioni periodiche della Delegazione ed estendere l'invito alle società delle Regioni interessate;
 - c) designare gli Arbitri e, su autorizzazione del Comitato, i Referenti Tecnici per le gare di diretta competenza;
 - d) raccogliere e controllare le note spese dei tesserati designati;
 - e) attuare nell'ambito della Delegazione, su autorizzazione del Comitato i corsi di preparazione per le prove di esame per Arbitri, e di aggiornamento per gli Arbitri ed i Referenti Tecnici;
 - f) organizzare i corsi periodici per la formazione degli Arbitri Societari;
 - g) curare il perfezionamento tecnico degli Arbitri di ogni categoria diffondendo ed illustrando le disposizioni tecniche e di comportamento impartite dal Comitato;
 - h) controllare l'osservanza dei doveri da parte di tutti i tesserati e denunciare al Comitato le mancanze disciplinari ed i comportamenti contrari alle norme regolamentari;
 - i) segnalare al Comitato i nominativi degli Arbitri che si ritengono idonei all'impiego in campo nazionale;
 - l) concedere congedi se motivati, sino ad un massimo di due mesi e per una sola volta nel corso della stagione sportiva dandone comunicazione al Comitato; richieste per congedi superiori a due mesi e prolungamenti o richieste rinnovate vanno inoltrate al Comitato;
 - m) assicurare la collaborazione a tutti gli Affiliati ed agli Organi Territoriali della FIH;
 - n) adempiere ad ogni altro incarico eventualmente affidato dagli Organi Federali;
 - o) curare gli adempimenti del tesseramento in osservanza alle disposizioni emanate dal C.F. in materia.

Art. 9 Inquadramento nelle qualifiche Arbitrali

1. Gli Arbitri sono inquadrati nel CNA nelle seguenti categorie:
 - Arbitri Effettivi;
 - Arbitri Complementari;
 - Arbitri Societari di Livello 1;
 - Arbitri Societari di Livello 2;
 - Arbitri Ausiliari;
 - Arbitri Benemeriti.
2. Gli Arbitri devono appartenere alla Delegazione nella cui giurisdizione territoriale rientra la località di residenza.
3. All'inizio di ogni stagione sportiva, ciascun Arbitro è tenuto a compilare il proprio foglio notizie, da consegnare al Fiduciario di Area.
4. L'arbitro donna, dopo il congedo di maternità, mantiene la qualifica acquisita.

Art. 10 Attività e Struttura Arbitrale

1. L'Arbitro dirige le gare di hockey nel rispetto del Regolamento di gioco, del Regolamento Gare e Campionati e delle norme e Regolamenti deliberati dal Consiglio Federale per lo svolgimento delle competizioni.
2. L'Arbitro opera e decide in piena autonomia nel rispetto dei Regolamenti, dirige e giudica con equità sportiva, garantendo comunque a tutti i tesserati partecipanti alle gare, parità di trattamento e imparzialità nelle decisioni e sanzioni.
3. Nelle singole competizioni gli Arbitri designati collaborano attivamente, al fine di uniformare le modalità di giudizio, garantendo ai partecipanti un equilibrato svolgimento della competizione.
4. L'Arbitro a seconda delle capacità e qualità tecniche espresse nei precedenti campionati, verrà classificato per Grado e, se ritenuto opportuno, all'interno dello stesso, per Fascia.

I Gradi e le fasce sono:

GRADO "A"

- Fascia 1
- Fascia 2
- Fascia 3

GRADO "B"

- Fascia 1
- Fascia 2
- Fascia 3

GRADO "C"

5. I gradi e le fasce determinano l'idoneità alle designazioni arbitrali nei diversi Campionati Nazionali e Territoriali.

Art. 11 Arbitri Effettivi

1. La qualifica di Arbitro Effettivo si consegue superando la prova d'esame a conclusione di un corso di preparazione e con il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto il quindicesimo anno di età alla data di inizio del corso;
 - b) essere in possesso di titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione da pubblici uffici superiori ad un anno;
 - d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi nazionali e internazionali riconosciuti;
 - e) presentare il certificato medico di idoneità fisica secondo le vigenti norme.
2. La commissione d'esame è composta da tre membri: due appartenenti al Comitato Nazionale Arbitri (CNA) e uno al Comitato Nazionale Tecnici (CNT). I membri del CNA sono designati dal Presidente Comitato Arbitri; il membro CNT è designato dal Responsabile Tecnico del Comitato Tecnici. Il giudizio della commissione d'esame è insindacabile.

3. Gli Arbitri effettivi possono essere designati per la direzione di gare dei campionati a composizione numerica limitata. Ad essi resta comunque l'obbligo di dirigere gare di carattere regionale per le quali vengono designati.
4. All'inizio di ogni stagione sportiva, gli Arbitri devono presentare domanda di tesseramento secondo le norme in vigore.
5. L'Arbitro, per la durata di eventuale incarico elettivo o di nomina, viene inserito nella posizione di "fuori quadro".
6. L'Arbitro, messo fuori quadro può essere riammesso nella qualifica a seguito di domanda e dopo il superamento di un corso di aggiornamento disposto dal CNA.
7. Un Arbitro, che abbia regolarmente svolto attività, in maniera costante e consecutiva e che non sia incorso in provvedimenti di sospensione inflitti dalla Giustizia Sportiva cumulativamente superiori ad un mese nelle ultime due stagioni, può essere inserito nella lista degli Arbitri designabili per partite internazionali.
8. Per la nomina ed i passaggi di categoria vige la normativa del Regolamento Internazionale.

Art. 12 Arbitri Complementari

1. I tesserati di una Società che nelle passate stagioni erano stati tesserati come Arbitri societari di livello 2 e che siano stati designati ad arbitrare gare di campionati a composizione numerica limitata, potranno tesserarsi come Arbitri Complementari, nel caso in cui il sodalizio a cui appartengono non inserisca il loro nominativo nel proprio elenco di Arbitri Societari.
2. Gli Arbitri Complementari saranno equiparati agli Arbitri Effettivi ovvero ai Societari, in base alla relativa designazione.
3. Gli Arbitri Complementari non più tesserati per alcuna Società, potranno acquisire, su loro specifica richiesta, la qualifica di Arbitri Effettivi.

Art. 13 Arbitri Ausiliari

1. Possono accedere ai corsi di formazione degli Arbitri Ausiliari i tesserati FIH e i non tesserati, che intendono acquisire la qualifica arbitrale e che siano in possesso dei requisiti indicati nell'art. 11 comma 1.
2. L'attività dell'Arbitro Ausiliario è finalizzata alla direzione delle gare e manifestazioni di hockey a carattere promozionale, scolastico e amatoriale, oltre alle gare ufficiali dei campionati giovanili fino all'U16 maschile e femminile.
3. L'Arbitro Ausiliario potrà essere utilizzato nelle gare e tornei di beach hockey e parahockey.
4. Il corso di formazione degli Arbitri sarà tenuto dal Fiduciario di Area o da Arbitro Effettivo da lui delegato; alla conclusione del corso sarà rilasciato un attestato che riconosce la qualifica arbitrale, da trasmettere al CNA tramite il Presidente o Delegato Regionale.
5. Dopo l'iscrizione nell'elenco Arbitri Ausiliari tenuto dal CNA, l'Arbitro dovrà provvedere al tesseramento alla FIH, rinnovabile ogni anno.
6. Dopo due anni di effettiva e continuativa attività arbitrale, l'Ausiliario potrà accedere alla categoria degli Effettivi, previo esame da sostenere ai sensi dell'art. 11 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 14 Arbitri Societari di Livello 1

1. Il tesserato di una Società, parallelamente ai suoi impegni societari, può essere inserito negli organici del CNA, previa partecipazione al corso di formazione organizzato dal Fiduciario dell'Area di competenza, come Arbitro Societario di Livello 1.
2. Il nominativo dell'Arbitro Societario di Livello 1 dovrà essere annualmente indicato dalla Società di appartenenza nell'elenco degli Arbitri Societari richiesto dalla FIH.
3. I requisiti richiesti per la qualifica sono:
 - a) essere tesserato alla FIH per una società;
 - b) aver compiuto il quindicesimo anno di età alla data di inizio del corso;
 - c) essere in possesso di titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione da pubblici uffici superiori ad un anno;
 - e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi nazionali e internazionali riconosciuti;
 - f) presentare, personalmente o attraverso la società di appartenenza, il certificato di idoneità medico sportiva secondo le vigenti norme.
4. Gli Arbitri Societari di Livello 1 saranno inizialmente e prioritariamente utilizzati nelle gare in cui sia presente la loro Società di appartenenza nei campionati a composizione numerica illimitata; potranno poi successivamente anche essere designati a dirigere gare in cui non sia presente la loro Società di appartenenza. Le designazioni verranno effettuate dal Fiduciario dell'Area di competenza oppure da altro tesserato ufficialmente incaricato dal CNA per tale mansione.
5. Gli Arbitri Societari di Livello 1 non più tesserati per alcuna Società potranno acquisire qualifica di Arbitri Effettivi secondo quanto previsto dall'art. 11.1.

Art. 15 Arbitri Societari di Livello 2

1. Un Arbitro Societario di Livello 1 che abbia dimostrato positive caratteristiche tecniche e comportamentali e dopo aver diretto almeno dieci gare, può essere proposto al CNA dal Fiduciario di Area competente per il passaggio alla qualifica di Arbitro Societario di Livello 2.
2. La promozione alla qualifica di Arbitro Societario di Livello 2 è subordinata, inoltre, al superamento di un esame articolato in due prove: una teorica e l'altra pratica (valutazione della direzione di una gara), organizzato dal Fiduciario di Area competente e diretto da un Referente Tecnico designato dal CNA. Il nominativo dell'Arbitro Societario di Livello 2 dovrà essere annualmente indicato dalla Società di appartenenza, nell'elenco degli Arbitri Societari richiesto dalla FIH.
3. Gli Arbitri societari di Livello 2 potranno essere designati:
 - a) in tutti i campionati a composizione numerica illimitata;
 - b) in tutti i campionati a composizione numerica limitata nei quali non giochi la Società di appartenenza.

4. Nel caso di campionati organizzati in gironi la disposizione del comma 2 si applica al solo girone in cui gioca la Società a cui appartiene l'Arbitro Societario di Livello 2.
5. Gli arbitri Societari di Livello 2 non più tesserati per alcuna Società potranno acquisire, su loro richiesta, la qualifica di Arbitri Effettivi secondo quanto previsto dall'art. 11.1.

Art. 16 Arbitri Benemeriti

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Referente federale Arbitri, a seguito di segnalazione del CNA, può nominare Arbitri Benemeriti coloro che, cessata l'attività arbitrale, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano ottenuto la qualifica di Arbitro Effettivo con esperienza Internazionale;
 - b) abbiano fatto parte di Commissioni Arbitrali della Federazione Europea e/o di quella Internazionale;
 - c) abbiano rivestito l'incarico di componente del CNA per almeno quattro anni;
 - d) abbiano svolto, nella categoria degli Arbitri effettivi, lodevole e qualificata attività arbitrale o di Referente Tecnico per almeno otto anni;
2. Gli Arbitri Benemeriti possono svolgere attività di Referente Tecnico dopo la frequenza di apposito corso e sono esonerati dal versamento della tassa annuale.

Art. 17 Doveri degli Arbitri

1. Gli Arbitri devono tenere una condotta esemplare, seria, dignitosa ed onesta ispirandosi sempre ai principi di lealtà e correttezza sportiva.
2. Essi sono tenuti al rispetto delle disposizioni Statutarie, dei Regolamenti Federali, delle direttive emanate dagli Organi federali e delle normative Internazionali.
3. Essi sono inoltre tenuti a:
 - a) provvedere, nei termini previsti al proprio tesseramento annuale versando, ove dovuto, la relativa tassa, ai sensi del Regolamento Organico;
 - b) osservare la massima riservatezza evitando di esprimere pubblicamente giudizi negativi sui tesserati e sull'operato degli Organi della FIH, del CNA e degli Affiliati;
 - c) dirigere le gare ed assolvere gli incarichi per i quali sono designati dai competenti Organi Federali e dal CNA salvo i casi di comprovato e giustificato impedimento da comunicarsi per iscritto al competente organo designante;
 - d) l'Arbitro appartenente a qualsiasi fascia ha l'obbligo di arbitrare, se designato, partite di fascia inferiore a quella di competenza ovvero arbitrare competizioni giovanili affiancando colleghi con poca esperienza;
 - e) improntare rapporti di stima, rispetto e collaborazione, con tutti i tesserati della FIH;
 - f) frequentare assiduamente le riunioni tecniche indette dagli Organi Direttivi del CNA;
 - g) partecipare obbligatoriamente salvo i casi di giustificato impedimento per cause di forza maggiore ai corsi di aggiornamento;
 - h) informare immediatamente il CNA qualora avessero pendenti procedimenti penali o condanne sospese;



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cesarubini
Alessandro Cesarubini

- i) segnalare immediatamente al competente organo designante qualsiasi sopravvenuta incapacità fisica;
 - l) compilare compiutamente il proprio foglio notizie e comunicare tempestivamente ogni variazione sopraggiunta;
 - m) compilare e firmare congiuntamente con il collega il verbale di gara entro e non oltre sessanta minuti dalla fine della gara e curarne l'invio al competente Organo di Giustizia entro e non oltre il giorno successivo della gara stessa;
 - n) indossare la divisa regolamentare soltanto per gli incontri ufficiali;
 - o) osservare scrupolosamente tutte le disposizioni e prescrizioni emanate dalla FIH e dal CNA;
 - p) comunicare al Presidente del CNA e al Referente federale Arbitri le designazioni ricevute da Organismi Internazionali.
4. Agli Arbitri è fatto divieto:
- a) di partecipare a manifestazioni agonistiche che non siano indette o controllate dalla Federazione Italiana Hockey, da altre Federazioni Nazionali e Federazioni Continentali affiliate alla Federazione Internazionale Hockey così come previsto dalla Normativa Internazionale riguardante gli eventi "autorizzati" e "non autorizzati";
 - b) di ricoprire incarichi presso gli Affiliati o di rappresentarli a qualsiasi titolo nonché di svolgere, se effettivi, attività agonistica con la qualifica di Atleta o Tecnico;
 - c) di collaborare con giornali e altri mezzi di informazione, social network e/o comunità virtuali rilasciando dichiarazioni su argomenti riguardanti la FIH, il CNA ed ogni altro tesserato FIH a qualsiasi titolo, oppure interviste in ordine alle gare dirette o alle quali abbia assistito.
5. La mancata osservanza di una delle precedenti prescrizioni costituisce infrazione disciplinare sanzionabile dagli Organi di Giustizia competenti.

Art. 18 Tesseramento

1. Tutti gli Arbitri di qualsiasi qualifica all'inizio di ogni stagione sportiva devono espletare le formalità previste delle norme in materia emanate dal C.F. e essere in regola con il tesseramento per poter svolgere attività ufficiale.

Art. 19 Diritti degli Arbitri

1. Gli Arbitri che svolgono l'attività hanno diritto alla difesa della propria immagine, all'onorabilità da parte di tutti gli appartenenti alla FIH in ogni luogo e circostanza.
2. Gli Arbitri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per assolvere gli incarichi ricevuti, nelle modalità ed alle condizioni stabilite in materia dal C.F.

Art. 20 Perdita della Qualifica di Arbitro

1. La qualifica di Arbitro si perde:
 - a) per dimissioni;
 - b) per decadenza;

- c) a seguito di provvedimento disciplinare adottato ai sensi del Regolamento di Giustizia.
2. Le dimissioni devono essere presentate - congiuntamente alla restituzione della tessera Federale - al Fiduciario di Area competente per giurisdizione e da questi inoltrato al CNA per l'esame e l'eventuale presa d'atto.
3. La decadenza dalla qualifica di Arbitro è pronunciata dal CNA per uno dei seguenti motivi:
 - a) perdita dei requisiti richiesti all'art. 11 comma 1;
 - b) dichiarata impossibilità a svolgere attività arbitrale;
 - c) omissione della tempestiva comunicazione alla Delegazione di appartenenza e al CNA e alla Segreteria Federale dell'avvenuto cambio di recapito entro 90 gg;
 - d) ingiustificati rifiuti a dirigere gare ed altri incarichi affidati per tre volte, anche non consecutive, nel corso dell'anno sportivo;
 - e) ingiustificate assenze alle riunioni Tecniche della Delegazione di appartenenza per almeno cinque volte, anche non consecutive nel corso dell'anno sportivo;
 - f) ingiustificata assenza ai corsi di aggiornamento a carattere Nazionale al quale è stato invitato l'Arbitro interessato;
 - g) per sopravvenuta ed accertata inidoneità fisica a svolgere l'attività di Arbitro.
4. Il CNA deve provvedere ad inviare all'Arbitro interessato lettera raccomandata o e-mail con gli addebiti. Inoltre, deve segnalare l'evento che ha causato la decadenza al Procuratore Federale che procederà all'istruttoria secondo la disciplina prevista dal Regolamento di Giustizia.

REGOLAMENTO ALTRI UFFICIALI DI GARA (Parte II)

Art. 21 Referente Tecnico Arbitrale, l'Umpire Manager

1. Il Referente Tecnico svolge attività di controllo tecnico e del comportamento degli Arbitri in Attività ufficiale.
2. La qualifica di Referente Tecnico si ottiene col superamento di apposito corso organizzato dal CNA e con l'iscrizione in uno specifico elenco dei referenti.
3. Il Referente Tecnico viene incaricato per singoli incontri di Campionato, con nomina del componente del CNA delegato per le designazioni arbitrali.
4. Il Referente Tecnico predispose una relazione sull'operato degli Arbitri, che viene riservatamente trasmessa al CNA.
5. Su specifica autorizzazione del CNA i Fiduciari d'Area possono designare Referenti Tecnici per la verifica degli arbitri nelle gare dei campionati a composizione numerica non limitata.
6. Il Referente Tecnico Arbitrale, di norma, viene nominato negli incontri ufficiali che si svolgono nell'Area della sua residenza.
7. L'Umpire Manager è un Referente Tecnico o un Arbitro, incaricato delle designazioni arbitrali negli incontri dei tornei di campionato a concentramento di prato e indoor.
8. L'Umpire Manager viene nominato dal Designatore Arbitri del CNA previo accordo con il delegato alla formazione del CNA, in caso di sua assenza le sue funzioni saranno affidate all'arbitro più anziano presente al concentramento.
9. L'Umpire Manager collabora con il Delegato Tecnico di Campo per il buon andamento delle gare del concentramento.



Art. 22 Delegato Tecnico di Campo

1. Il Delegato Tecnico di Campo (DTC), ai sensi dell'art. 78 del Regolamento Organico, viene nominato dal Responsabile Tecnico del SAN, per le fasi a concentrazione, dei vari campionati o manifestazioni nazionali e nelle gare di campionato che si svolgono con 4 tempi da 15 minuti.
2. Il DTC svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) è responsabile del controllo del tempo complessivo delle partite, di quello di ogni periodo di gioco e delle sospensioni tecniche e disciplinari, che segnalerà acusticamente;
 - b) provvede a fermare il tempo di gioco per un massimo di 40" secondi le indicazioni del Regolamento di gioco;
 - c) controlla il tempo nel caso di sospensioni temporanee;
 - d) controlla il comportamento dei tesserati presenti nel recinto di gioco, e chiede l'intervento dell'Arbitro nel caso di comportamenti inopportuni;
 - e) procede alla compilazione del verbale di gara da trasmettere al SAN o ai SAR Territoriali, competenti per omologazione.

Art. 23 Commissario di Gara

1. Il Commissario di Gara è nominato dal Responsabile Tecnico del SAN, ai sensi dell'art. 78 R.O., per effettuare un controllo generale delle gare di Campionato Nazionale.
2. La funzione di Commissario è compatibile con qualsiasi posizione di tesseramento; non possono essere nominati i tesserati delle due squadre che svolgono l'incontro da controllare.
3. Il Commissario nominato deve astenersi da rendere manifesto l'incarico ricevuto e deve riferire sull'andamento generale della gara, tramite relazione da inviare al SAN.
4. Il Commissario osserva, controlla e riferisce in particolare sul comportamento delle squadre, degli atleti, del pubblico e dei Dirigenti Societari, prima, durante e dopo la gara.

Art. 24 Cronometrista

1. Il Cronometrista ha la funzione del controllo del tempo di gara e collabora con il Delegato Tecnico di Campo.
2. Può essere nominato dal Responsabile Tecnico del SAN; può anche essere scelto tra i tesserati FIH e tra i tesserati della Federazione Italiana Cronometristi (FICR).

Art. 25 Norma Finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della Giunta Nazionale CONI.